

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2047

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

E COL MINISTRO  
PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE  
(FORTE)

Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il triennio 1984-1986

*Presentato il 17 settembre 1984*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con decisione n. 1-67 del 21 febbraio 1967 l'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio instaurò un regime particolare di aiuti degli Stati membri a favore delle imprese carbonifere comunitarie, basato su un regime di compensazione mul-

tilaterale rivolto a ripartire una parte degli oneri derivanti dal versamento di detti aiuti per le consegne intracomunitarie di coke e di carbone da coke destinati alla siderurgia della Comunità.

L'efficacia di tale regime, originariamente stabilita per un periodo di due an-

ni (1967 e 1968), fu successivamente prorogata sino al 31 dicembre 1969 con decisione 2177/68/CECA in data 27 dicembre 1968 della Commissione delle Comunità europee.

In applicazione di tale sistema fu posto a carico dell'Italia un onere fino ad un massimo di lire unmiliardocentocinquanta-cinque milioni per ciascuno dei tre anni considerati. La relativa spesa fu autorizzata con la legge 24 dicembre 1969, n. 978, per gli anni 1967 e 1968, e con la legge 25 maggio 1970, n. 375, per il 1969.

Con decisione 70/1/CECA del 19 dicembre 1969 la Commissione delle Comunità europee, perdurando le difficoltà di approvvigionamento di carbone da coke e di coke, istituì un nuovo sistema comunitario di aiuti a detti prodotti destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni 1970, 1971 e 1972, in sostituzione di quello previsto dalla decisione n. 1/67.

Secondo tale sistema, che prevedeva anche un contributo a carico della CECA, l'Italia era tenuta a versare il contributo massimo di lire ottocentocinquanta milioni per il 1970, di lire seicentoottanta milioni per il 1971 e di lire cinquecentodieci milioni per il 1972.

La relativa spesa fu autorizzata con la legge 19 luglio 1971, n. 554.

Con decisione n. 73/287/CECA del 25 luglio 1973 la Commissione delle Comunità europee, considerata la situazione del mercato carbonifero, istituì un ulteriore sistema di aiuti al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia comunitaria per gli anni dal 1973 al 1978. Tale decisione, che prevedeva sovvenzioni a carico degli Stati membri, della CECA e dell'industria siderurgica, impegnava l'Italia a versare

un contributo massimo di lire duemiliardinovecentottantacinque milioni così ripartito:

- per il 1973 lire 705 milioni;
- per il 1974 lire 630 milioni;
- per il 1975 lire 555 milioni;
- per il 1976 lire 555 milioni;
- per il 1977 lire 307,5 milioni;
- per il 1978 lire 232,5 milioni.

La spesa relativa fu autorizzata con la legge 11 marzo 1975, n. 71.

Con decisione n. 1613/77/CECA del 15 luglio 1977 della Commissione delle Comunità europee è stata modificata la decisione 73/287/CECA, prorogando l'attuale sistema di aiuti per l'anno 1979. In applicazione di tale proroga per l'anno 1979 è stato posto a carico dell'Italia un onere di novecentotrentaseimilaottocento-quaranta di unità di conto europeo.

Con decisione n. 79/3058/CECA il regime di aiuto è stato ulteriormente modificato, imponendo all'Italia un contributo globale di tre milioni di unità di conto europeo per gli anni 1980 e 1981.

Con decisione n. 82/896/CECA il regime di aiuto è stato prorogato fino al 31 dicembre 1983.

Infine, con decisione n. 759/84/CECA, il regime di aiuto è stato prorogato fino al 31 dicembre 1986.

Per adempiere agli obblighi assunti nei confronti della CECA, è stato predisposto, sulla base dell'apposito accantonamento disposto dal Ministero del tesoro, il presente disegno di legge, inteso ad autorizzare la spesa complessiva di lire dodicimiliardicinquacentodieci milioni quale onere posto a carico dell'Italia per il triennio 1984-1986.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire dodicimiliardicinquecentodiecimilioni quale onere posto a carico dell'Italia per il triennio 1984-1986, in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee n. 759/84/CECA.

## ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire quattromiliardicentoseptantamila per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Modifica della decisione CECA n. 73/287 sul carbone da coke destinato alla siderurgia comunitaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.